

**ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI
ESEMPLARI**

**ai sensi dell'articolo 10 del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica 9 giugno 2025, n. 16**

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

LA REGIONE ABRUZZO

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, attribuendo allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, e, in particolare, l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “*Ministero della Transizione Ecologica*” in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull’attività amministrativa e sulla gestione del MASE per l’anno 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2023, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti il 26 gennaio 2024 con n. 161, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l’incarico di Direttore Ex Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica, ora Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, DGMIE);

VISTO il decreto di adozione della Direttiva di II livello per l’anno 2024 del Capo Dipartimento energia del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, n. 283, del 11 luglio 2024, così come modificata dal decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 287 del 1° agosto 2024;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante “*Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra*” (nel seguito, decreto legislativo n. 47 del 2020) e, in particolare, l’articolo 23, comma 7, lettera c) che riporta, tra le attività a cui sono destinate le risorse assegnate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche quelle finalizzate a “*sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell’energia elettrica al fine di rispettare l’impegno dell’Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell’Unione sull’interconnettività, nonché sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l’impegno dell’Unione europea a incrementare l’efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile*”;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante “*disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*” (nel seguito, decreto-legge n. 181 del 2023) e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1, che prevede l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, da ripartire tra le Regioni per l'adozione di (i) misure per la decarbonizzazione, (ii) la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, (iii) l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete;
- b) l'articolo 4, comma 4, il quale prevede che nell'ambito del Fondo, le risorse siano ripartite “*con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, [...], tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
- c) l'articolo 10, comma 2, il quale dispone con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO₂ maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito, decreto legislativo n.199 del 2021) e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo articolo;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della Cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 giugno 2024, recante “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*” e, in particolare, la Tabella A che traccia per ciascuna Regione e Provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da raggiungere al 2030 (nel seguito, DM 21 giugno 2024);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 dicembre 2023,

n. 431, concernente la ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, punto 2, seconda alinea, punto i), lettera f) che dispone l'entità delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 23, comma 7 del predetto decreto legislativo, con riferimento ai proventi delle aste di competenza dell'anno 2022;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stato istituito il capitolo n. 7666 *“Fondo per incentivare l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio nazionale”* - Missione 10 *“Energia e diversificazione delle fonti energetiche”* - Programma 7 *“Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico”* - Azione 2 *“Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili”* (nel seguito, capitolo di spesa);

CONSIDERATO che con DRGS n. 292567 del 2023, emanato in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono state assegnate risorse pari a euro 38.032.031 per l'esercizio finanziario 2023 per le finalità di cui all'articolo 23, comma 7, lettera c) del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, recante *“Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota dipartimentale prot. n. 211614 del 22 dicembre 2023 con la quale il Dipartimento Energia ha richiesto le predette risorse per avviare attività propedeutiche e promozionali con lo scopo di incentivare le Regioni all'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la corretta ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, utilizzare le risorse iscritte in conto residui, nell'anno finanziario 2024, sul citato capitolo n. 7666 relativi all'annualità 2023, pari a euro 38.032.031, per attività propedeutiche e promozionali per incentivare le Regioni all'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, secondo le modalità del succitato articolo 23, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 47 del 2020, allo scopo di attuare quanto disposto dal richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 181 del 2023;

VSITA la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante *“Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria”*, e, in particolare, l'articolo 5, il quale ai commi 1 e 2 dispone quanto segue: *“1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti. 2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “*Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria*”, con ciò disponendo che le province autonome di Trento e Bolzano non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTO l'articolo 79, comma 1, lett. a), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che ascrive l'intervenuta soppressione delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore tra le misure di concorso agli obiettivi di finanza pubblica del sistema territoriale regionale integrato;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421, recante “*Definizione di misure propedeutiche e promozionali per l'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181*” (nel seguito DM 4 dicembre 2024), e in particolare, il comma 5 dell'articolo 4, il quale prevede che “*Con decreto del Direttore della direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Ministero sono definiti, tra gli altri: a) la tipologia di soggetti beneficiari; b) la tipologia di progetti ammissibili; c) le modalità di attuazione generale della misura; d) le condizioni di cumulabilità e di revoca delle agevolazioni; e) i contenuti dell'accordo tipo di cui al comma 4.*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e in particolare l'articolo 15, rubricato “*Accordi fra pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto del direttore generale della direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 9 giugno 2025, n. 16 (nel seguito anche, decreto direttoriale) e, in particolare, l'articolo 10, comma 1 il quale prevede che “*Con specifico accordo tra il MASE e le singole Regioni, sottoscritto sulla base dello schema di accordo di cui all'Allegato 1, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni sono regolati: a) gli impegni delle parti; b) le modalità di monitoraggio e attuazione degli progetti esemplari; c) le modalità trasferimento e rendicontazione delle risorse dal MASE alle Regioni*”;

tra

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, Ministero), Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, C.F. 97047140583, legalmente rappresentato dal Direttore Generale dott. Alessandro Noce, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero.

e

la Regione Abruzzo, rappresentata dal dott. Marco Marsilio in qualità di Presidente, con sede legale in L'Aquila (di seguito Regione);

si stipula il presente

**ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI ESEMPLARI DI CUI AL
DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA 9 GIUGNO 2025, N. 16**

Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione dell'articolo 10 del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 9 giugno 2025, n. 16 (nel seguito, decreto direttoriale), definisce:

- a) gli impegni delle Parti;
- b) le modalità di monitoraggio e attuazione delli progetti esemplari;
- c) le modalità trasferimento e rendicontazione delle risorse dal Ministero alla Regione.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo si adottano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto direttoriale.

Art. 4
(Impegni in capo alla Regione)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione si impegna a:
 - a) assegnare le agevolazioni spettanti ai soggetti beneficiari entro i termini di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto direttoriale;
 - b) rispettare le previsioni del decreto direttoriale e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 dicembre 2024, n. 421, nella definizione dell'Avviso pubblico di cui all'articolo 10 del decreto direttoriale;
 - c) presentare al Ministero, entro il 31 dicembre di 2026 e successivamente, ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione dell'Avviso pubblico, contenente, tra le altre cose:
 - i. un prospetto di tutti i progetti presentati con l'indicazione del soggetto beneficiario, degli investimenti attesi, dell'agevolazione richiesta, dell'eventuale agevolazione concessa, di una sintesi del progetto e dell'esito dell'istruttoria condotta;
 - ii. una scheda di sintesi per ognuno dei progetti ammessi contenente le informazioni di cui al punto i, oltre il cronoprogramma degli investimenti attesi, il prospetto di

rendicontazione dei costi sostenuti, comprensivo dei pertinenti giustificativi di spesa, e l'indicazione di eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del progetto, nonché variazioni dello stesso rispetto a quanto approvato;

- d) assicurare la gestione finanziaria dell'Investimento e garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode, corruzione o conflitto d'interessi;
- e) restituire al Ministero, su esplicita richiesta da parte di quest'ultimo, le eventuali risorse recuperate a seguito a revoche o rinunce, o non assegnate.

Art. 5

(Impegni in capo al Ministero)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero si impegna a trasferire le risorse finanziarie alla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 6

(Copertura finanziaria e modalità di erogazione)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto direttoriale le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti esemplari della Regione ammontano ad 1.097.888,01 di euro.
2. Il Ministero provvede a trasferire le risorse di cui al comma 1 alla Regione a valle della registrazione del presente accordo da parte degli Organi di controllo, non oltre il 30 giugno 2026.

Art. 7

(Modifiche all'Accordo)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Art. 8

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati e le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa relativi all'esecuzione del presente accordo verranno trattati conformemente alla vigente normativa nazionale e sovranazionale.
2. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero che si avvale delle strutture individuate ai sensi del decreto ministeriale 21 settembre 2023, prot. n. 237 per lo svolgimento delle relative funzioni. Il Ministero ha altresì individuato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l'Avv. Monica

RAGONE quale Responsabile protezione dei dati, reperibile all'indirizzo rpdm@mase.gov.it e rpdm@pec.mase.gov.it. Per la Regione, il titolare del trattamento è individuato nella persona del Presidente, il responsabile del trattamento è il dott. Dario Ciamponi (riferimento mail dario.ciamponi@regione.abruzzo.it, riferimento pec dpc025@pec.regione.abruzzo.it).

4. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente accordo.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:

- a) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche: mie@pec.mase.gov.it;
- b) per la Regione: presidenza@pec.regione.abruzzo.it.

3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
- b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 10

(Durata ed efficacia dell'Accordo)

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino al completamento fisico e finanziario dei progetti esemplari, secondo le tempistiche indicate all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto direttoriale.

2. La mancata assegnazione delle risorse entro i termini dal presente accordo costituisce causa di risoluzione, salvo diverse ulteriori disposizioni.

Art. 11

(Risoluzione delle controversie)

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12*(Disposizioni generali e finali)*

1. Le Parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente atto si compone di 12 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia, alle norme nazionali e eurounitarie di riferimento.
4. Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MASE e alla Corte dei conti per le verifiche di competenza

**Per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Mercati e Infrastrutture Energetiche
Il Direttore Generale**

Per la Regione 
